



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 dicembre 2017
(OR. en)

14494/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0265 (NLE)**

JAI 1067
CT 139
DROIPEN 166
COPEN 362
COSI 289
ENFOPOL 539
COTER 143

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea,
della convenzione del Consiglio d'Europa
per la prevenzione del terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio¹, la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo² ("convenzione") è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione.
- (3) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione.
- (4) È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.

¹ Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 22).

² STCE n. 196.

³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- (5) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio¹ e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (6) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

O

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.]

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.⁺

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁺ Doc. ST 14445/17.

¹ La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.